Beni ecclesiastici – prova documentale dei diritti civici – esercizio consuetudinario degli usi

Le indagini sulla esistenza di un demanio feudale in un determinato Comune non possono avere importanza per l'accertamento di usi civici su particolari terreni, ove manchi la prova che questi ultimi facessero parte del preteso demanio feudale. Non tutti i beni ecclesiastici hanno origine e natura demaniali, potendo la chiesa possedere fondi in piena e libera proprietà. Il libero dominio va, anzi, presunto, ove manchi la prova dell'origine demaniale del bene ecclesiastico. Per la liquidazione di usi civici, il cui esercizio sia cessato anteriormente al 1800, occorre che il diritto agli usi sia dimostrato con prova documentale ed è esclusa la efficacia della "pubblica fama". Per un principio generale risultante dalle leggi eversive della feudalità, nel napoletano, e accolto nell'art. 5 delle istruzioni 24 maggio 1810 per le terre corse di Calabria, si considera soggetta agli usi civici una terra di chiesa se sia provato che il fondo abbia costituito una tenuta (qualitas soli) e che su di essa gli usi siano stati esercitati consuetudinariamente, cioè ripetutamente, pacificamente, pubblicamente, con l'animo di esercitare un diritto. Non possono costituire titoli per la liquidazione degli usi civici quei documenti di parte in cui sia esclusivamente cenno delle pretese accampate contro i possessori dei fondi: nè maggior valore probatorio possono offrire le dichiarazioni, con le quali i possessori dei fondi subordinano il riconoscimento dell'altrui pretesa all'obbiettiva sua fondatezza giuridica. - Commiss. usi civici Bari, 23 ottobre 1929, Com. Laterza c. Dell'Aquila, Riv. demani, ecc., 1930, 109.